GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Suppl. al N. 263 — Torino, 6 Novembre 1862

PARTE UFFICIALE

Torino — 6 novembre 1862

Il n. DXXXIX della parte supplementare della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.

Vista la legge del 21 agosto 1862 portante concessione al conte Pietro Bastogi delle strade ferrate meridionali, ed altre;

Visto l'atto pubblico del 18 settembre 1862, col quale, in esecuzione dell'art. 7 di detta legge il conte Bastogi costituisce una Società anonima sotto il titolo di *Società Italiana per le strade ferrate meridionali;*

Visto il parere del Consiglio di Stato in data del 16 ottobre ultimo scorso;

Vista la dichiarazione del Tribunale di Commercio di Torino in data del 1° corrente autentica Fossati, da cui risulta della regolare soscrizione di tutto il capitale sociale in azioni stabilito in cento milioni di lire;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo 1.

La Società anonima costituitasi nella Capitale del Regno con atto pubblico del 18 settembre 1862, rogato Turvano, sotto il titolo *Società Italiana per le strade ferrate meridionali*, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti in esso atto inserti salvo l'osservanza del presente Decreto.

Articolo 2.

Saranno introdotte negli statuti ora detti le seguenti variazioni:

A All'art. 2, cancellare la parola *tanto* e queste altre: *quanto dall'atto di costituzione della Società in data* 18 *settembre rogato Turvano;* aggiungendo invece un paragrafo dicente: « La Società nei rapporti « fra soci è inoltre investita di tutti i diritti, ed assume tutte le obbligazioni portate dall'atto di co- « stituzione 18 settembre 1862 rogato Turvano. »

B Negli articoli 22 e 35 ove è detto: *cinquanta azioni* si dirà *trenta azioni.*

C All'art. 25 si aggiungerà un paragrafo portante: « Quaranta azionisti rappresentanti almeno il decimo « del capitale in azioni potranno richiedere la convo- « cazione straordinaria dell'Assemblea generale indi- « cando l'oggetto della richiesta convocazione. »

D All'art. 32 il n. 2 sarà concepito come segue: « delibera sui bilanci preventivi e consuntivi « della Società, e stabilisce definitivamente il dividendo « riguardo al quale sarà inoltre necessaria l'approva- « zione del Governo finchè non siano compiuti i la- « vori di costruzione. »

E All'art. 35 precitato ove è detto *trenta voti* sostituire *dieci voti.*

F All'art. 48, paragrafo G aggiungere: « la quale « non potrà aver effetto senza previa approvazione « governativa nei casi in cui il montare delle obbli- « gazioni da emettersi ecceda il doppio dei versamenti « fatti sul capitale in azioni. » — Sulle Oobbligazioni « da emettersi sarà apposto il visto da uno speciale de- « legato del Governo. »

G Nelle disposizioni transitorie che fanno seguito all'art. 56 degli statuti in parola ove al paragrafo B si dice *per anni sei* e *sei anni* si sostituiranno *per anni tre* e *tre anni;* e dove sta scritto *quattro consiglieri* si dirà *sette consiglieri.*

Si cancelleranno inoltre le parole: « termine sta- « bilito per le costruzioni delle strade ferrate già « concesse. »

H Nelle stesse disposizioni transitorie lettera D si aggiungerà: « salvo sia tal somma modificata dall'As- « semblea generale nella prima sua convocazione. »

Articolo 3.

Gli amministratori e gli agenti della Società sono mandatari temporari, revocabili, soci o non soci, stipendiati o gratuiti, a termini del Codice di commercio sardo.

Articolo 4.

Gli statuti della Società modificati in conformità del presente Decreto saranno uniti per disteso, e pubblicati insieme al Decreto medesimo.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 2 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE

PEPOLI.

Statuti della Società anonima sotto il nome di Società Italiana per le strade ferrate meridionali.

TITOLO I.

Denominazione, scopo, sede e durata della Società.

Articolo 1.

La Società anonima sotto il nome di Società italiana per le strade ferrate meridionali, costituita con atto del 18 settembre 1862, rogato cav. notaio Turvano, ha per iscopo la concessione che il Governo del Re, autorizzato colla legge 21 agosto 1862, accordò al conte Pietro Bastogi colla convenzione del 25 di quel mese, a rogito cav. Marzi, stipulata coi Ministri dei lavori pubblici e delle finanze per la costruzione e l'esercizio delle seguenti linee di strade ferrate:

1. Una linea lungo il litorale Adriatico da Ancona ad Otranto per Termoli, Foggia, Barletta, Bari, Brindisi e Lecce, con una diramazione da Bari a Taranto.

2. Una linea da Foggia a Napoli per Ascoli, Eboli e Salerno, con facoltà di acquistare la linea già costruita da Napoli a Salerno, con diramazione per Castellamare.

3. Una linea da Ceprano a Pescara per Sora, Celano, Solmona e Popoli.

4. Una linea da Voghera a Pavia.

E finalmente una linea da Pavia a Brescia per Cremona, salvi per quest'ultima i diritti della Compagnia delle ferrovie lombarde, e centrali italiane, contenuti nella legge 8 luglio 1860.

5. Ed inoltre la concessione, la costruzione ed esercizio di nuove linee di strade ferrate, com'è previsto nell'art. 38 del capitolato annesso alla legge di concessione e tutte quelle altre sovra cui intervenisse la decisione della Assemblea generale.

Articolo 2.

La Società è investita di tutti indistintamente i diritti, ed assume in sè tutte indistintamente le obbligazioni risultanti dall'anzidetta convenzione del 25 agosto 1862.

Il complesso di tali diritti ed ogni loro dipendenza è fondo e proprietà sociale.

La Società nei rapporti fra i soci è inoltre investita di tutti i diritti ed assume tutte le obbligazioni portate dall'atto di costituzione 18 settembre 1862, rogato Turvano.

Articolo 3.

La sede della Società è fissata nella capitale del Regno.

Articolo 4.

Il domicilio di ogni azionista s'intende stabilito presso la sede della Società per tutti gli effetti contemplati all'art. 75 del codice civile albertino.

Articolo 5.

La durata della Società è uguale a quella della concessione.

TITOLO II.

Capitale. — Azioni.

Articolo 6.

Il capitale sociale è fissato in cento milioni di lire italiane, ed è diviso in numero di 200[m. (duecento mila) azioni di 500 (cinquecento) lire ciascuna rimborsabili alla pari per estrazione annua.

La Società è inoltre autorizzata a realizzare il doppio del capitale sociale di cento milioni coll'emissione di obbligazioni in conformità del disposto dall'articolo ottavo della convenzione di concessione.

Articolo 7.

Ogni azione rappresenta la duecento millesima parte del fondo sociale.

Articolo 8.

Le azioni sono al portatore, salvo il disposto dall'articolo 15.

Articolo 9.

I versamenti sulle azioni dovranno essere fatti nelle Casse, che saranno a ciò designate dal Consiglio di Amministrazione.

Il primo versamento è di lire 150 (cento cinquanta) per azione.

Gli ulteriori versamenti che saranno di lire cinquanta per ciascuno dovranno essere effettuati dietro deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di cui sarà dato avviso un mese prima dell'epoca fissata pel versamento nei giornali ufficiali, od in quelli degli annunzi giudiziari, ed in diffetto di quelli delli annunzi commerciali di Torino, Milano, Genova, Bologna, Livorno, Firenze, Napoli, Palermo, Messina, Parigi e Londra.

Da un versamento all'altro dovrà interredere un termine non minore di un mese.

Articolo 10.

Effettuato il primo versamento sono rilasciati certificati provvisori al portatore.

Compiuti i versamenti, saranno rilasciate le cartelle di azioni.

Articolo 11.

Il ritardo dei pagamenti farà decorrere di pien diritto l'interesse in ragione del sei per cento all'anno a carico dell'azionista ritardatario, dal giorno della scadenza del versamento fissato colla deliberazione del Consiglio, a termini dell'articolo 9.

Ove questo ritardo eccedesse i 30 (trenta) giorni, il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a far vendere senza bisogno di qualsiasi formalità giudiziaria, costituzione in mora, od atto qualunque, alle Borse del Regno per mezzo di agenti di Cambio, per conto ed a rischio e pericolo dell'azionista moroso le azioni per le quali non sarà stato effettuato il versamento.

Articolo 12.

I certificati provvisori delle azioni così vendute rimarranno di pieno diritto nulli, e di niun valore, ed in loro vece si rimetteranno ai compratori nuovi certificati per duplicato sotto i medesimi numeri delle azioni di cui nei certificati *rimasti nulli.*

Articolo 13.

La proprietà tanto dei certificati provvisori, quanto delle azioni si trasmette colla semplice tradizione del titolo.

Quando i titoli sono resi nominativi in conformità dell'art. 15, la proprietà si trasmette per via di girata certificata da agente di cambio o da notaio.

Articolo 14.

I certificati provvisori e le azioni sono estratte da un registro a matrice, portano un numero d'ordine progressivo, e sono firmati da due amministratori e da un delegato del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 15.

Ogni azionista ha il diritto di depositare le proprie azioni, o certificati provvisori nelle casse della Società e di ottenerne una ricevuta nominativa, come pure di richiedere la conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi e viceversa.

Articolo 16.

Il Consiglio d'Amministrazione stabilisce la formola delle ricevute nominative, sulle quali deve essere indicato il numero d'ordine delle azioni depositate; fissa le cautele ed i correspettivi per siffatto deposito, e quelli per la conversione dei titoli.

Articolo 17.

Gli azionisti non sono obbligati, che sino a concorrenza dell'ammontare delle loro azioni.

Articolo 18.

I certificati provvisori e le azioni sono indivisibili.

La Società riconosce un solo proprietaaio per ciascuna azione.

Articolo 19.

I diritti, e gli obblighi inerenti all'azione seguono il titolo in qualunque mano esso passi.

Il possesso dell'azione, o del certificato provvisorio costituisce per sè solo adesione agli statuti della Società.

Articolo 20.

L'azionista, suoi eredi, e creditori non possono per qualunque causa provocare misure conservatorie sulle proprietà e valori della Socieà, nè immischiarsi in verun modo nella di lei amministrazione dovendo per l'esercizio dei proprii diritti riferirsi ai Reso-conti, e bilanci, ed alle deliberazioni dell'adunanza generale e del Consiglio d'Amministrazione.

TITOLO TERZO.

Dell'assemblea.

Articolo 21.

L'assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti.

Articolo 22.

L'assemblea generale si compone di tutti gli azionisti proprietarii di almeno trenta azioni, o dei relativi certificati provvisorii, che debbono essere depositati dieci giorni prima della riunione dell'assemblea presso le persone, o stabilimenti, che saranno designati dal Consiglio d'amministrazione.

A ciascuno di detti azionisti verrà consegnato il biglietto d'ammissione, nel quale sarà indicato il numero dei titoli depositati.

Articolo 23.

L'azionista è ammesso a farsi rappresentare, e sarà valido a tal effetto il mandato espresso sul Biglietto stesso d'ammissione, purchè il mandato sia conferito ad un azionista, che abbia diritto d'intervenire all'assemblea.

Articolo 24.

L'assemblea è validamente costituita, mediante la presenza di quaranta azionisti, che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

Articolo 25.

L'assemblea si raduna ordinariamente ogni anno prima del 30 aprile, e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione stimerà di convocarla.

Quaranta azionisti rappresentanti almeno il decimo del capitale in azioni potranno richiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea generale indicando l'oggetto della richiesta convocazione.

Articolo 26.

Il giorno della convocazione dell'assemblea tanto ordinaria, che straordinaria sarà pubblicato per tre volte trenta giorni prima nei giornali sovra enunciati all'articolo nono.

Articolo 27.

L'assemblea si tiene presso la sede della Società.

Articolo 28.

Qualora nel giorno fissato per la convocazione non intervenga il numero degli azionisti, prescritto per regola coll'articolo 24 per la validità delle deliberazioni, l'assemblea stessa sarà nuovamente convocata a venti giorni d'intervallo.

Questa seconda convocazione è fatta mediante avviso nei giornali, di cui sopra, e basterà, che sia pubblicata dieci giorni prima di quella fissata per la medesima.

Articolo 29.

Il biglietto d'ammissione rilasciato per la prima convocazione è valevole per la seconda.

Articolo 30.

Nella seconda convocazione sono valide le deliberazioni, qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti, ed il capitale da essi rappresentato.

Articolo 31.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da chi ne fa le veci; i due maggiori azionisti presenti esercitano al Banco della Presidenza l'ufficio di Scrutatori. La Presidenza sceglie un Segretario.

Articolo 32.

L'assemblea:

1. Elegge i membri del Consiglio d'Amministrazione.

2. Delibera sui bilanci preventivi e consuntivi della Società e stabilisce definitivamente il dividendo, riguardo al quale sarà inoltre necessaria l'approvazione del Governo, finchè non siano compiuti i lavori di costruzione.

3. Delibera sulle proposte, che le son fatte dal Consiglio;

4. Delibera intorno:

a) Alla costruzione, ed esercizio delle diramazioni, e congiunzioni colle strade ferrate, di cui la Società è concessionaria.

b) All'assunzione di nuove strade ferrate da costituirsi, od esercitarsi.

c) All'acquisto, ed esercizio di strade ferrate esistenti.

d) E finalmente intorno a convenzioni e fusioni con altre Società.

5. Delibera sulla conservazione od alienazione dei beni, che apparterranno alla Società, in forza dell'articolo 20 della convenzione annessa alla legge di concessione.

6. Delibera l'aumento del capitale, mediante emissione di nuove azioni, ovvero provvede ai bisogni sociali, con autorizzare la emissione di nuove obbligazioni.

7. Delibera sulle variazioni agli statuti.

Articolo 33.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno prese alla maggioranza di voti, sia, che si tratti della prima, che della seconda convocazione. — In caso di parità di voti quello del Presidente sarà preponderante.

Le deliberazioni però concernenti i paragrafi 4, 6, 7 dell'articolo 32 dovranno essere approvate con due terzi di voti, e non potranno mandarsi ad effetto senza l'approvazione del Governo, ed occorrendo senza la sanzione di una legge.

Articolo 34.

Non si potrà deliberare, che sulle proposizioni contenute nell'ordine del giorno il quale sarà formato dal Consiglio d'Amministrazione e pubblicato assieme all'avviso di convocazione.

Articolo 35.

Si ha diritto ad un voto per ogni trenta azioni. Però uno stesso individuo non potrà accumulare più di dieci voti, sia in proprio, che come mandatario.

Articolo 36.

Le deliberazioni dell'adunanza generale prese in conformità degli Statuti obbligano tutti gli azionisti.

Articolo 37.

Si farà constare delle deliberazioni per mezzo di processi verbali, che verranno trascritti sopra apposito registro, e sottoscritti dal presidente, dagli scrutatori e dal segretario dell'adunanza generale.

Articolo 38.

Le copie estratte dal registro summentovato, e certificate conformi dal Presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno prova delle deliberazioni prese dall'adunanza generale.

TITOLO QUARTO.

Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 39.

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto di 21 individui.

Il Consiglio sceglie cinque fra i suoi membri per comporre una Commissione direttrice per il disimpegno degli affari sociali, e le conferisce quelle attribuzioni che reputa convenienti.

Articolo 40.

I membri del Consiglio sono eletti dall' Assemblea generale.

Articolo 41.

I Consiglieri sono nominati per un triennio; la rinnovazione si fa per un terzo ogni anno alla seduta ordinaria dell'adunanza generale.

Nei primi due anni si farà l'estrazione a sorte di sette consiglieri, che cesseranno dal loro ufficio.

In seguito si procederà per ordine d'anzianità.

Essi potranno sempre essere rieletti: quando venga a mancare qualche consigliere, il consiglio d'amministrazione procede a nuova elezione, e l'eletto rimane in carica sino alla convocazione ordinaria dell' assemblea.

Il detto consigliere, ove sia confermato, od il nuovo eletto dall'assemblea non rimane in carica, che per la durata di tempo, per cui doveva rimanervi quello mancato.

Articolo 42.

Ogni membro del Consiglio, entrando in esercizio, è tenuto a depositare nella cassa della Società cento azioni. Queste azioni restano inalienabili per tutta la durata delle sue funzioni.

Articolo 43.

Il Consiglio d' amministrazione nomina ogni anno nel suo seno un presidente, e due vice-presidenti.

In loro mancanza il consigliere più anziano di età ne fa le veci.

Articolo 44.

Il consiglio d'amministrazione si raduna regolarmente una volta al mese sull'invito del presidente, o di chi ne fa le veci.

Straordinariamente poi tutte le volte, che gl'interessi della Società lo esigano, sull' invito del presidente, o della Commissione direttrice.

Articolo 45.

Le decisioni del Consiglio saranno prese a maggioranza di voti.

Qualora siavi parità di voti, sarà preponderante a fissare e convalidare la deliberazione quello di chi presiede.

Per rendere valida una deliberazione è necessaria la presenza di nove membri almeno.

Articolo 46.

Le deliberazioni saranno constatate da processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le copie certificate conformi dal Presidente, o da chi ne fa le veci fanno prova delle deliberazioni prese dal Consiglio.

Articolo 47.

Qualora si debbano trattare affari nei quali taluno dei consiglieri abbia interesse, questi non potrà assistere alla relativa discussione e deliberazione.

Articolo 48.

Al Consiglio d'amministrazione è conferito il più ampio mandato per l'amministrazione della Società:

A) Presenta all'assemblea generale il rendimento di conti, accompagnato da relazione, e le proposizioni, sovra le quali la stessa dev' essere chiamata a decidere.

B) Manda ad esecuzione le deliberazioni dell'assemblea generale.

C) Fissa le spese generali di amministrazione.

D) Stipula i contratti d'ogni specie per la costruzione ed esercizio delle strade ferrate, per l'erezione di stabilimenti, per acquisti, vendite, permute, transazioni, ed insomma per tutto ciò che riguarda l'andamento e lo scopo della Società.

E) Delibera intorno alle azioni giudiziarie, alla nomina di arbitri, all'iscrizione e radiazione di qualsiasi ipoteca.

F) Nomina, e revoca tutti gli impiegati ed agenti della Società, ne determina gli stipendi e le attribuzioni.

G) Provvede alla emissione delle obbligazioni, la quale non potrà aver effetto senza previa approvazione governativa nei casi in cui il montare delle obbligazioni da emettersi ecceda il doppio dei versamenti fatti sul capitale in azioni. Sulle obbligazioni da emettersi sarà apposto il visto da uno speciale Delegato del Governo.

H) Fa i regolamenti per l'amministrazione ed organizzazione del servizio, sottomettendoli all'approvazione del Governo.

I) Ed infine provvede a tutto ciò che non è espressamente stato riservato alla decisione dell' Assemblea generale.

Articolo 49.

Il Presidente del Consiglio rappresenta la Società a tutti gli effetti giuridici.

Articolo 50.

Gli Amministratori non contraggono a ragione della loro gestione alcuna responsabilità, e non sono tenuti che dell'esecuzione del mandato loro conferto.

Le loro funzioni sono retribuite mediante medaglie di presenza, ed una quota parte sugli utili sociali.

TITOLO QUINTO.

Bilancio, applicazione e divisione degli utili. Liquidazione della Società.

Articolo 51.

Il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno verrà chiuso il Bilancio dell'Amministrazione. Esso sarà depositato presso la sede della Società, dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea annuale ordinaria, affinchè gli azionisti ne possano prendere cognizione.

Articolo 52.

Gli utili netti risultanti dopo detratte tutte le spese d'Amministrazione, costruzione ed esercizio verranno applicati come segue:

1. Al pagamento degli interessi delle obbligazioni, ed all'ammortamento delle medesime, giusta le norme che saranno state fissate nell'atto della loro emissione.

2. Al pagamento dell'interesse del cinque per cento sulle azioni.

3. All'ammortamento delle azioni, il quale comincierà nell'anno 1870 (mille ottocento settanta) e dovrà essere fatto in modo, che sia compiuto al più tardi due anni prima della scadenza della concessione.

4. La rimanente somma verrà divisa come segue;

A. Sei per cento almeno al fondo di riserva.

B. Cinque per cento a disposizione del Consiglio d'amministrazione per servire alle medaglie di presenza, ed alla ripartizione a farsene fra i diversi suoi membri, e per essere distribuito per una quarta parte ai Capi-servizio.

C. Il rimanente costituirà il dividendo degli azionisti.

Articolo 53.

L'applicazione della quota di utili al fondo di riserva cesserà, quando siasi raggiunta la somma di quindici milioni.

Sarà ripreso, qualora detto fondo diminuisca.

Il fondo di riserva sarà impiegato e reso fruttifero a giudizio del Consiglio d'amministrazione, e gli utili saranno aggiunti ai prodotti sociali.

Servirà del resto, all'occorrenza, per far fronte alle spese imprevedute, ed a completare l'importo degli introiti netti, qualora questi non raggiungessero il cinque e mezzo per cento per servire allo ammortamento delle azioni, ed al pagamento del cinque per cento sulle azioni stesse.

Articolo 54.

L'ammortamento delle azioni avrà luogo mediante estrazione a sorte nelle epoche e nel modo da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione.

I numeri delle azioni estratte verranno pubblicati sui giornali indicati all'articolo 9.

Ogni possessore di azione estratta riceverà, oltre il rimborso del capitale effettivamente versato per la stessa, una cartella di godimento al portatore, la quale non avrà più alcun diritto all'interesse del cinque per cento, ma sibbene alla sua quota di dividendo come le azioni non ammortizzate.

Articolo 55.

L'eccedenza del prodotto lordo sulle somme garantite dal Governo è destinata in primo luogo al pagamento degli interessi sulle somme anticipate dal medesimo per effetto della garanzia, quindi al rimborso delle precitate anticipazioni in conformità agli obblighi stabiliti nell'atto di concessione.

Articolo 56.

Spirita la concessione, si procederà alla liquidazione della Società: soddisfatti tutti gli obblighi sociali rimpetto ai terzi si farà innanzi tutto il pagamento di quelle azioni, che per avventura non fossero state ammortizzate.

Il restante sarà diviso in egual parte fra tutti i portatori delle cedole di godimento.

Disposizioni transitorie.

a) Previa una sola pubblicazione nel giornale ufficiale del Regno nel termine di giorni dieci successivi all'approvazione di questi Statuti si radunerà la assemblea generale per la nomina dei consiglieri d'amministrazione.

Per far parte di quest' assemblea, basterà che il deposito delle ricevute del primo versamento sia fatto alla sede della Società nel giorno precedente a quello dell'adunanza.

b) Questo primo Consiglio rimarrà in carica per anni tre.

Trascorso questo termine si procederà alla nomina del nuovo Consiglio, di conformità al disposto del titolo quarto dei presenti statuti.

Duranti i tre anni ed alla fine di ciascun anno dopo il 1863 (mille ottocento sessantatre) si procederà alla rinnovazione di sette consiglieri nell'adunanza generale ordinaria.

La designazione di detti sette consiglieri sarà fatta per estrazione a sorte nel primo anno su tutti, e successivamente sempre sui consiglieri che rimarranno dei primi eletti.

c) Questo Consiglio ha le attribuzioni determinate dal titolo quarto, e conseguentemente esamina ed approva le garanzie cui saranno tenuti di somministrare gli assuntori della esecuzione dei lavori che venissero presentati in sua sostituzione dal conte Bastogi.

d) A questo Consiglio è assegnata la somma di lire italiane centocinquantamila all'anno, esclusa qualsiasi altra percezione di medaglie di presenza e quota di utili, salvo sia tal somma modificata dall' assemblea generale nella prima sua convocazione.

e) Durante la costruzione, sarà pagato ogni semestre sui versamenti fatti l'interesse a ragione del cinque per cento all'anno.

Verificandosi in detto periodo di tempo degli utili sulle linee che si porranno di mano in mano in esercizio, il Consiglio delibererà se, e come debbano essere ripartiti agli azionisti.

f) In tutto ciò, e quanto non si è derogato colle precedenti disposizioni transitorie, la Società sarà fin d'ora retta dagli Statuti.

Torino, diciotto settembre mille ottocento sessantadue.

All'originale sottoscritti:

Pietro Bastogi
Sebastiano Tecchio
Domenico Balduino, a detti nomi
Francesco Zaverio Vegezzi
Bombrini
Tito Orsini
Giulio Belinzaghi
Nebbia Maurizio
Felice Genero
Avvocato Andrea Molinari
Giulio Maffioretti
Pietro Brambilla
Ingegnere Salvatore Caccianino
Avvocato Tommaso Corsi
Pietro Beltrami
Zaccaria Tisa
Michele Varron
Ingegnere Gerolamo Silvestri
Ingegnere cavaliere Valerio
Cavaliere Giovanni Cassito
Vincenzo Denina
C. Incisa
Annibale Landi
Sigismondo Weis
Cesare Levi di Abram
Giacomo Rossi
Antonio Spagliardi
Angelo Frascara
Ignazio di Weiss-Weis
Israel Guastalla
Sabino Leonino
Antonio Monghini
Moise Bondi
Gustavo Hegerman

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

PEPOLI.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.